



Guardia di Finanza
SCUOLA ALPINA
Ufficio Amministrazione

Via Fiamme Gialle, 8 – 38037 Predazzo (TN) – Tel. 0462/508761
Fax 0462/502062 – Pec: tn1000000p@pec.gdf.it.

ISTRUZIONI OPERATIVE PER IL CONTROLLO A CAMPIONE SULLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE RILASCIATE DAGLI OPERATORI ECONOMICI NELL'AMBITO DEGLI AFFIDAMENTI DIRETTI AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. a) E b) DEL D.LGS. N. 36/2023 DI IMPORTO INFERIORE A 40.000 EURO.

PREMESSA

L'art. 52 del D.lgs. n. 36/2023 (d'ora in poi "Codice") introduce una particolare modalità di verifica dei requisiti in capo agli operatori economici nel caso di affidamenti diretti, di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b) del Codice, di importo inferiore a 40.000 euro. La norma, infatti, stabilisce che, in tali casi, gli *"operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti"*.

Per questi stessi affidamenti, la Stazione Appaltante ha facoltà di verificare le dichiarazioni rilasciate dagli operatori economici, *"anche previo sorteggio di un campione"* da individuare con modalità predeterminate annualmente.

Il presente Regolamento disciplina (ai sensi e per gli effetti degli artt. 71 e ss. del D.P.R. n. 445/2000) i criteri e le modalità di effettuazione dei controlli a campione delle suddette dichiarazioni nell'ambito delle procedure di affidamento diretto infra 40.000 euro.

ART. 1 (OGGETTO E SCOPO)

1. Costituiscono oggetto di controllo (ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 e dell'art. 52 del Codice) le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà relative al possesso dei requisiti di ordine generale di cui agli artt. 94 (cause di esclusione automatica), 95 (cause di esclusione non automatica) e 98 (illecito professionale grave) del Codice e dei requisiti di ordine speciale (ove previsti) di cui all'art. 100 del Codice, rese dagli operatori economici ai fini dell'affidamento diretto infra 40.000 euro.
2. Il presente Regolamento ha lo scopo di assicurare efficaci processi di controllo sulle dichiarazioni sostitutive attestanti il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti dalla Stazione Appaltante, con particolare riferimento alla documentazione di seguito indicata:
 - dichiarazioni sostitutive di certificazione rese ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000;

- documenti di riconoscimento esibiti ai sensi dell'art. 45 del citato Decreto;
 - qualsiasi dichiarazione resa in sostituzione di atti, documenti e certificati rilasciabili da una Pubblica Amministrazione o da un gestore di pubblico servizio, prodotte in luogo delle ordinarie certificazioni e possedenti la medesima validità formale e temporale.
3. I controlli in questione puntano a verificare la rispondenza delle informazioni rese dall'operatore economico con quelle in possesso dell'Amministrazione o di altre Pubbliche Amministrazioni, a garanzia della massima trasparenza, efficacia e legittimità dell'azione amministrativa.
4. Le autocertificazioni richieste dovranno contenere esclusivamente dati e notizie riconducibili a stati, fatti e qualità personali strettamente necessari al perseguimento delle finalità per le quali sono acquisite e saranno trattate nel rispetto della normativa vigente in tema di trattamento dei dati personali.

ART. 2 (CRITERI E MODALITA' PER LO SVOLGIMENTO DEI CONTROLLI A CAMPIONE)

1. Gli operatori economici ammessi alle procedure di cui all'art. 1 sono soggetti ad un regime semplificato di controllo, secondo i parametri di seguito predeterminati.
2. La Stazione Appaltante da corso, prima della stipula del contratto, a tali controlli:
- verifica del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC);
 - verifica della sussistenza dei requisiti speciali, idoneità o abilitazione (ove previsti);
 - acquisizione della comunicazione/informativa antimafia (ove previste);
 - annotazioni riservate sul casellario informatico ANAC;
 - visura camerale;
 - informazioni societarie attestanti l'assenza di procedure concorsuali in corso o pregresse;
- Per le autodichiarazioni rese dagli operatori economici affidatari, sulle quali si esegue un controllo a campione con il metodo statistico della selezione sistematica, si definisce l'intervallo in ragione della numerosità del campione e con scelta casuale del punto di partenza.
3. Si sottopone a controllo almeno il 10% delle procedure concluse nell'arco del trimestre precedente la verifica, con arrotondamento all'unità superiore e considerando la decorrenza dei trimestri dal 1° gennaio al 30 marzo, dal 1° aprile al 30 giugno, dal 1° luglio al 30 settembre e dal 1° ottobre al 31 dicembre di ogni anno.
4. La Stazione Appaltante individua, in seno all'Ufficio Amministrazione, i militari per la costituzione del gruppo di lavoro per la catalogazione degli affidamenti e l'esecuzione delle operazioni di estrazione dei campioni da sottoporre a verifica.
5. Entro il 30 aprile, il 31 luglio e il 31 ottobre dell'anno in corso e entro il 31 gennaio dell'anno successivo, il gruppo di lavoro procede a predisporre l'elenco degli affidamenti diretti infra 40.000 euro effettuati nel periodo (in ordine cronologico e numerati progressivamente) espungendo dall'elenco tutti gli affidamenti già sottoposti a verifica dei requisiti e procede

altresì all'estrazione del campione riferito alle procedure concluse nel trimestre precedente, come definito al precedente punto;

6. La Stazione Appaltante conserva evidenza documentale del campionamento, annotato, in apposito verbale, la modalità di scelta del punto di partenza nonché le successive operazioni di controllo.

Per ognuno degli operatori economici sorteggiati dovranno verificarsi le dichiarazioni rese mediante la consultazione dei seguenti documenti:

- certificato di regolarità contributiva;
- certificato di regolarità fiscale;
- certificato del casellario giudiziale;
- certificato dei carichi pendenti;
- certificato delle sanzioni amministrative dipendenti da reato;

Le attività di controllo dovranno avviarsi entro 30 giorni dal termine del trimestre esaminato.

7. Oltre a quanto previsto dall'art. 3.1., lett. c), controlli potranno essere effettuati ogni qualvolta il Responsabile Unico del Progetto avanzi fondati e motivati dubbi in ordine alle dichiarazioni presentate (ad esempio, in caso di palese incoerenza/inattendibilità delle informazioni ovvero di errori/omissioni tali da far supporre la volontà di sottacere elementi rilevanti ai fini della valutazione).

8. Qualora, nell'ambito di un determinato settore merceologico, l'esito dei controlli a campione ingeneri il ragionevole dubbio che il numero delle dichiarazioni non veritiere possa essere consistente, l'ampiezza del campione potrà essere estesa.

Per l'attuazione delle verifiche previste dal presente Regolamento, saranno istituiti i seguenti registri:

- a. un registro delle procedure dove sono inserite, per annualità e in ordine cronologico, le procedure di affidamento concluse con regolare stipula contrattuale;
- b. un registro dei controlli, dove sono annotate le procedure oggetto di verifica, i documenti sottoposti a controllo e il relativo esito.

ART. 3 (ESITO DELLE ATTIVITA' DI CONTROLLO)

1. Laddove dai controlli effettuati emergano errori e/o imprecisioni tali da non costituire falsità ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, i soggetti interessati saranno invitati, mediante comunicazione scritta via PEC, dal Responsabile Unico del Progetto ad integrare o a rettificare la dichiarazione entro un termine congruo. Si determina tale circostanza qualora l'informazione sia manifestamente errata o imprecisa e possa essere sanata con la redazione di una successiva dichiarazione.

2. La regolarizzazione può investire aspetti formali e procedurali non il contenuto delle dichiarazioni rese.

3. Nell'ipotesi di mancata regolarizzazione, il Responsabile Unico del Progetto emana un provvedimento di rifiuto o di decadenza.

4. Ove si riscontrino l'assenza e/o la falsità dei requisiti dichiarati, non rientranti negli errori materiali, irregolarità, omissioni di cui all'art. 71 comma 3 del D.P.R. n. 445/2000, si applica quanto previsto dall'art. 52 comma 2 del Codice e si procede alla risoluzione del contratto, alla comunicazione all'ANAC, all'applicazione delle penali previste nonché alla immediata sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla Stazione Appaltante per un periodo non inferiore a 12 mesi decorrenti dalla data di adozione del provvedimento. Per i contratti ancora in corso si procede altresì all'escussione dell'eventuale garanzia definitiva.
5. Ai fini dell'applicazione dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 (nella parte in cui si prevede che il sottoscrittore di dichiarazioni sostitutive mendaci è punibile ai sensi del Codice penale e delle leggi speciali in materia) si procede con formale denuncia dei fatti alla competente Autorità Giudiziaria.

ART. 4 (TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI)

I dati e le informazioni raccolti saranno utilizzati esclusivamente per le finalità per le quali sono stati acquisiti, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (D.lgs. 30.06.2003, n. 196, Regolamento UE 2016/679).

ART. 5 (ENTRATA IN VIGORE ED EFFICACIA)

Il presente Regolamento entra in vigore a far data dal giorno successivo alla sua adozione e si applica retroattivamente alle procedure concluse nell'anno precedente.

La validità è annuale, con potenziale proroga estensibile di anno in anno laddove non intervengano aggiornamenti e/o modificazioni normativi.

Nelle ipotesi di cui al punto precedente e nelle more della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sovraordinata.

IL COMANDANTE DELLA SCUOLA
(Col. t. SFP Sergio Giovanni LANCERIN)

Firmato in originale